

Allegato "A"

al rep. n. 11957/10236 del

Notaio Dario Orsi

STATUTO

"FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ETS"

Art. 1 - E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione in memoria di Stefano Danelli, in breve sotto la denominazione

"FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ETS"

La fondazione farà uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Lodi, via Paolo Gorini n. 38.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicizzata nelle forme di legge, potrà essere modificato l'indirizzo della sede all'interno del Comune di Lodi. La Fondazione opera nell'ambito regionale lombardo e ha durata a tempo indeterminato. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e di beneficenza, per il perseguimento, senza scopo di lucro, esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse

generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Fondazione si occupa dell'assistenza alle persone e ai bambini con disabilità prevalentemente residenti nel lodigiano e della cura degli stessi, della loro istruzione, affinché possano, per quanto possibile, divenire indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente, nonché dell'assistenza e del consiglio ai loro genitori per la risoluzione dei loro problemi.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Fondazione, per

ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 48 CTS), sarà depositato presso il R.U.N.T.S..

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la respon-

sabilità civile verso terzi.

Art. 4 - La Fondazione non persegue scopo di lucro.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito di beni immobili e di titoli, tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazione, donazione ed erogazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il denaro che eventualmente venisse ricavato dalla vendita di immobili dovrà obbligatoriamente essere reinvestito in immobili destinati al raggiungimento dello scopo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla fondazione nel modo più sicuro e più utile al conseguimento dello scopo della Fondazione stessa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale, come previste al precedente articolo 3.

Art. 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Art. 6 - Sono membri del Consiglio di Amministrazione: il Vescovo pro tempore di Lodi (o suo delegato), il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Lodi, il Presidente della Fondazione della Banca Popolare di Lodi o un suo delegato, un rappresentante dell'ASST Lodi - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (già Azienda Ospedaliera di Lodi) scelto dal Collegio di Direzione, nella persona di un Direttore di Struttura Complessa, un Rappresentante della Camera di Commercio Provinciale.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato, così come i Consiglieri di amministrazione, salvo quelli espressamente designati dalla volontà testamentaria.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione rimarrà così composto:

A.

Consiglieri designati nell'atto costitutivo e a tempo indeterminato:

- 1) Vescovo pro-tempore di Lodi o un suo delegato
- 2) Parroco pro-tempore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Lodi insediamento.

B.

Consiglieri che durano in carica 3 anni:

- 1) Rappresentante dell'ASST Lodi - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (già Azienda Ospedaliera di Lodi), scelto dal Collegio di Direzione nella persona di un Direttore di Struttura complessa.
- 2) Presidente della Fondazione della Banca Popolare di Lodi o un suo delegato
- 3) Rappresentante della Camera di Commercio Provinciale.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) Di nominare il Presidente
- 2) Di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- 3) Di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- 4) Di nominare l'Organo di Controllo;
- 5) L'amministrazione del patrimonio della Fondazione sia per la gestione ordinaria che straordinaria, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio nelle varie sezioni che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- 6) Di individuare, in caso di cessazione di uno degli Enti deputati a designare i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Ente che ne avrà assunto le funzioni;
- 7) Di adeguare lo statuto alle norme di legge.

Art. 9 - Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

I Consiglieri non devono versare in situazioni di incompatibilità previste dalla legge .

Art.10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma qualora si rendesse necessaria, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento, ne fa le veci il membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di 1 giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. In mancanza di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 12 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal consigliere più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che la compongono, le votazioni sono fatte a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Il Consiglio nomina il segretario e ne determina i compiti.

Il segretario prende parte alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, ma stende il verbale.

Art. 14 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, i componenti del Consiglio d'Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documen-

tate per ragioni dell'ufficio.

Art. 16 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nell'art. 11.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'ente o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'organo di controllo può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, del presente statuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione; il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere scelti nell'ambito di soggetti iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 20 - Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione tiene i seguenti libri e registri:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Registro dei volontari.

Art. 22 - Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore esistenti nel territorio lodigiano, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o

interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto dal presidente del Tribunale di Lodi.

Art. 24 - È obbligo del Consiglio di Amministrazione far provvedere a che la cappella "Famiglia Danelli" n. 95 al Cimitero di Lodi sia sempre accuratamente pulita ed in ordine, conservando tutto quanto in essa contenuto e che almeno due volte all'anno, e precisamente nei giorni dei decessi dei coniugi Danelli: 22 dicembre e 30 giugno venga celebrata una Santa Messa per tutti i defunti ivi sepolti.

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

Firmato: Aurelio Ferrari

Firmato: Raggi Giuseppe

Firmato: Dario Orsi - Notaio